

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-317 del 23/01/2023
Oggetto	Aggiornamento dell'AUA, adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2431 del 17/05/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel Guelfo di Bologna con provvedimento Prot. n. 3318 del 25/05/2021) con scadenza di validità in data 24/05/2036, per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche di tornitura, sbavatura e saldatura metalli per la produzione di minuteria meccanica, viti e bulloni in acciaio al carbonio e inossidabile, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via Fornace n. 28, Loc. Poggio Piccolo, intestato alla società Mecavit S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-316 del 20/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2431 del 17/05/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Castel Guelfo di Bologna con provvedimento Prot. n. 3318 del 25/05/2021) con scadenza di validità in data 24/05/2036, per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche di tornitura, sbavatura e saldatura metalli per la produzione di minuteria meccanica, viti e bulloni in acciaio al carbonio e inossidabile, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via Fornace n. 28, Loc. Poggio Piccolo, intestato alla società **Mecavit S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'**aggiornamento d'ufficio** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Mecavit S.r.l. (C.F. 03061650374 e P.IVA 00592681209) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche di tornitura, sbavatura e saldatura metalli per la produzione di minuteria meccanica, viti e bulloni in acciaio al carbonio e inossidabile, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via Fornace n. 28, Loc. Poggio Piccolo, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2431 del 17/05/2021, con scadenza di validità in data 24/05/2036, e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel Guelfo di Bologna con provvedimento Prot. n. 3318 del 25/05/2021.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2431 del 17/05/2021, per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche di tornitura, sbavatura e saldatura metalli per la produzione di minuteria meccanica, viti e bulloni in acciaio al carbonio e inossidabile, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via Fornace n. 28, Loc. Poggio Piccolo, intestato alla società Mecavit S.r.l. (C.F. 03061650374 e P.IVA 00592681209), ed in particolare l'allegato B inerente la matrice emissioni in atmosfera.
- Vista la nota di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/198001 del 01/12/2022 ha trasmesso il verbale della visita ispettiva ed ha richiesto ad ARPAE-AACM l'aggiornamento dell'AUA in oggetto a seguito degli esiti della visita medesima presso l'impianto in oggetto.
- Vista la nota di ARPAE-AACM PG/2022/201850 del 07/12/2022 con la quale ha comunicato che in data 01/12/2022 è stata avviata l'istruttoria finalizzata all'aggiornamento d'ufficio della vigente AUA, confluita nella **Pratica SINADOC 39137/2022**.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013 di aggiornare l'AUA in oggetto ai fine di inserire i parametri nebbie oleose e sostanze organiche volatili all'emissione E1 autorizzata nella vigente AUA, ha provveduto a redigere la proposta di adozione

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'aggiornamento d'ufficio dell'AUA con revisione dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (DET-AMB-2021-2431 del 17/05/2021), confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 24/05/2036**. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 20/01/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁴

*(determina firmata digitalmente)*⁵

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Mecavit S.r.l.

**Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via Fornace n. 28, Loc. Poggio
Piccolo**

ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche di tornitura, sbavatura e saldatura metalli per la produzione di minuteria meccanica, viti e bulloni in acciaio al carbonio e inossidabile svolta dalla società Mecavit S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via Fornace n. 28, Loc. Poggio Piccolo, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MECAVIT Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: STAMPAGGIO FILI ACCIAIO

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Nebbie Oleose	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: gruppo filtrante a coalescenza

Entro 30 giorni dal rilascio del presente atto di modifica, il Gestore di stabilimento dovrà inviare ad Arpae una relazione illustrativa delle possibili soluzioni tecniche in merito alla problematica odorigena correlata all'utilizzo dell'olio lubrificante denominato "X-Draw 220 XP". Il Gestore di stabilimento dovrà inoltre comunicare, con un anticipo di 7 giorni, la data prevista per un eventuale futuro utilizzo di tale olio lubrificante.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: VAPORI LAVAGGIO MACCHINA LAVAPEZZI

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: LAVATRICE ENTRATA FORNO AUSTENIZZAZIONE – ASCIUGATURA

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: LAVATRICE ENTRATA FORNO RINVENIMENTO – ASCIUGATURA

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuali solo sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Gestore di stabilimento, ove debbono essere annotati i consumi mensili di sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto. Sullo stesso registro dovranno essere annotati anche i consumi degli oli da tempra e lubrificanti.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: FORNO AUSTENIZZAZIONE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nebbie Oleose	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FORNO DI RINVENIMENTO

Portata massima	4900 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: SCAGLIATURA MECCANICA FILI DI ACCIAIO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE ROTANTE – VAPORI ASCIUGATURA

EMISSIONE E18 - E21

PROVENIENZA: ARIA CALDA SCAMBIATORI ARIA/OLIO

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO PARTI IN MOVIMENTO FORNI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BRUCIATORE MACCHINA LAVAPEZZI - 180 KW

EMISSIONI E4 - E5

PROVENIENZA: BRUCIATORI LAVATRICE ENTRATA FORNO AUSTENIZZ. – 180 KW

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: BRUCIATORI GENERATORE ENDOTERMICO – 150 KW

EMISSIONI E9 - E10

PROVENIENZA: BRUCIATORI LAVATRICE ENTRATA FORNO RINVENIMENTO – 180 KW

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: BRUCIATORE ESSICCATORE ROTANTE - 180 KW

Il valore complessivo di potenzialità termica nominale dei bruciatori presenti nello stabilimento, supera la soglia pari a 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poichè nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: CALDAIA 100.000 KCAL/H

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: CALDAIA 400.000 KCAL/H

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: CALDAIA 300.000 KCAL/H

EMISSIONI E19 - E20

PROVENIENZA: CALDAIE 25.000 KCAL/H

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di

funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. La società MECAVIT Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E1, E7, E12 ed E23.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MECAVIT Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con atto P.G. n. 300277 del 02/09/2009, così come modificata con atto P.G. n. 196894 del 07/12/2010 e rettificata con atto P.G. n. 170818 del 08/11/2011, rilasciati dalla Provincia di Bologna e sostituiti ai sensi dell'art. 2 e dell'art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 52/2009).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/03/2021 al PG/2021/32335 e in data 16/04/2021 al PG/2021/58933).

Pratica Sinadoc 39137/2022

Documento redatto in data 20/01/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.